

R

19906/08



INPGI - Ufficio Legale



2008-19906-TL

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

sez. II^a lavoro

Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, nella pubblica udienza del 9/12/08 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 223738 del R.A.C.C. dell'anno 2006 promossa da:

REGIONE TOSCANA

in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. V. Console - F. Lorenzoni in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo
del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. F. Lorenzoni;

RICORRENTE

Contro

INPGI - Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "G. Amendola" -

in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. S. Cubeddu in virtù di procura a margine della memoria di costituzione ed
elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale dell'istituto;

RESISTENTE

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO DI ROMA -

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal dott. R. Buonomo e dal dott.
M. Bartolomucci ex art. 417 bis c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso la direzione regionale del lavoro di
Roma;

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16/10/06, la Regione Toscana ha adito il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro in opposizione al verbale di accertamento emesso in data 3/05/06 dall'INPGI con il quale si ingiungeva all'opponente di pagare all'INPGI opposto la somma complessiva di euro 668.386,00, di cui euro 498.483,00 a titolo di omesso pagamento di contributi previdenziali per il periodo 05/01 - 05/06, oltre sanzioni civili, in riferimento al rapporto di lavoro intercorso con i giornalisti ivi indicati, già dipendenti della Regione o con i quali è intercorso un rapporto di collaborazione avente natura autonoma, nei diversi periodi contestati.

Ha eccepito l'opponente l'inapplicabilità della normativa di cui all'art. 38 della L.n. 416/81 e dall'art. 76 c.1 della L.n. 388/00 e l'applicabilità di contro di quella di cui all'art. 17 della L.n. 503/92 nonché di quella di cui all'art. 7 della L.n. 150/00 in materia di attività di informazione nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della quale la Regione Toscana ha emanato la LR n. 22/02; ha eccepito, inoltre, il difetto di legittimazione dell'INPGI a contestare la natura dei rapporti di lavoro e la sussistenza della natura autonoma dell'attività svolta dai giornalisti coinvolti nell'accertamento e non della natura subordinata degli

stessi, e, comunque, anche nell'ipotesi di applicabilità dell'art. 38 della l.n. 416/81, la non applicabilità di tale disciplina alle posizioni dei dipendenti regionali D. e B. in quanto non svolgenti attività giornalistica; ha eccepito, infine, l'abolizione delle sanzioni amministrative relative ad omissioni contributive prevista dall'art. 116 della L.n. 388/00.

Ha concluso l'opponente e chiesto, previa disapplicazione della circolare del Ministero del lavoro n. 80907 del 24/09/03, annullarsi il verbale di accertamento dell'INPGI opposto e dichiarare l'infondatezza delle pretese vantate nei confronti dell'opponente, con vittoria di spese ed onorari.

Si è costituito in giudizio l'opposto INPGI, contestando quanto ex adverso dedotto e deducendo, nel merito, la fondatezza della domanda sulla base delle motivazioni analiticamente indicate in memoria ed ha concluso chiedendo, previa declaratoria della propria competenza per territorio, rigettare l'opposizione e, in via riconvenzionale, condannare la Regione Toscana al pagamento in favore dell'INPGI della somma pari ad euro 668.386,00 di cui euro 498.483,00 a titolo di contributi, euro 9850,00 a titolo di interessi legali ed euro 160.053,00 a titolo di sanzioni civili ed una tantum, o in subordine, della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese ed onorari.

Si è, altresì, costituito in giudizio il Ministero del lavoro - Direzione regionale del lavoro di Roma, eccependo il difetto di legittimazione passiva atteso che la decisione adottata dal comitato regionale per i rapporti di lavoro a seguito di ricorso amministrativo proposto avverso il verbale di accertamento ex art. 17 del d.lgs. n. 124/04 non è oggetto del giudizio.

Istruita con documenti e testimonianze, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 9/12/08 con la lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve, innanzitutto, ritenersi la competenza per territorio del Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, atteso che l'art. 444 c.3 c.p.c. prevede che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi è competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente, e cioè dell'ente preposto ad esaminare la posizione contributiva dei lavoratori e che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato a ricevere i contributi o a pretendere il pagamento: e ciò sulla base di tale criterio di competenza, avente natura inderogabile, e del fatto che l'INPGI risulta avere, statutariamente, sede legale ed amministrativa in Roma.

Deve, poi, ritenersi il difetto di legittimazione passiva del Ministero del lavoro - Direzione regionale del lavoro di Roma convenuto atteso che nessuna domanda risulta svolta in ricorso nei confronti di tale soggetto e che il titolare della pretesa contributiva contro la quale l'opponente ha agito in accertamento negativo è solo l'ente creditore INPGI.

Deve, poi, osservarsi che con la domanda di accertamento negativo del credito contributivo accertato a seguito di verbale ispettivo si instaura un giudizio volto a consentire al giudice un sindacato sulla pretesa sostanziale dell'ente previdenziale, e non sulla legittimità dell'atto amministrativo, e quindi sull'idoneità dei fatti accertati al di fuori del processo a fornire la prova della pretesa contrapposti agli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estintivi allegati dall'opponente.

Infatti l'obbligazione contributiva sorge in presenza dei presupposti previsti dalla legge ed il successivo atto di accertamento dell'ente ha valore dichiarativo di un obbligo preesistente; il giudizio instaurato, quindi, ha ad oggetto l'accertamento del rapporto e, dunque, la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo e non la legittimità dell'atto amministrativo costituito dal verbale di accertamento, con la conseguenza che la domanda di annullamento del verbale impugnato deve ritenersi inammissibile e che, comunque, anche l'eventuale illegittimità del verbale di accertamento non impedirebbe al giudice di valutare il merito della pretesa contributiva.

Deve, quindi, ritenersi la sussistenza di interesse ad agire, concreto ed attuale, dell'opponente Regione Toscana in accertamento negativo del credito vantato dall'INPGI ed accertato nel medesimo verbale opposto.

Deve, preliminarmente, poi rigettarsi l'eccezione dell'opponente relativa all'abolizione delle sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi ai sensi dell'art. 116 c. 12 della L.n. 388/00, atteso che nella fattispecie tale normativa non è applicabile, non trattandosi di sanzioni amministrative irrogate ma di sanzioni civili, costituenti oggetto di obbligazioni pecuniarie accessorie che

sorgono automaticamente al momento del verificarsi del ritardo o dell'omissione nel pagamento dei contributi previdenziali ingiunti.

Nel merito, dunque, l'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

La pretesa creditoria dell'istituto opposto deriva dalle risultanze dell'accertamento ispettivo n. 39/05 del 03/05/06 svolto nei confronti della Regione opponente, all'esito del quale i verbalizzanti hanno accertato che all'interno del settore stampa della Giunta regionale della Toscana e all'interno del settore stampa del Consiglio regionale della Toscana hanno prestato attività giornalistica con funzioni di addetto stampa rispettivamente n. 9 (B. 08/05 - 02/06 ; C. 02/04 - 02/06 ; F. 2/05/01 - 02/06 ; H. 2/05/01 - 02/06 ; L. 1/11/03 - 02/06 ; P. 1/08/05 - 02/06 ; F. 06/02 - 02/06 ; T. 13/12/02 - 02/06 ; Z. 06/02 - 02/06) e n. 6 (B. 1/07/01-02/06 ; C. 1/02/03- 02/06 ; C. 15/10/04 - 02/06 ; M. 1/10/05 - 02/06 ; M. 1/11/05 - 02/06 ; S. 1/07/01-02/06) collaboratori iscritti all'ordine dei giornalisti, che hanno svolto attività quotidiana a tempo pieno di informazione e comunicazione istituzionale con modalità tali da denotare la natura subordinata del loro rapporto, in contrasto con la qualificazione data dalle parti di rapporto di lavoro di natura autonoma e di collaborazione coordinata e continuativa. È stato accertato, inoltre, che la giornalista professionista D. , dipendente della Regione e responsabile del settore editoria e di alcuni periodici, ha svolto per il periodo 04/01 - 02/06 attività giornalistica così come il giornalista professionista B. , dipendente della Regione ed addetto al servizio comunicazione istituzionale, per il periodo 1/01/01- 02/06, per i quali la Regione ha provveduto al versamento dei contributi all'INPDAP anziché all'INPGI.

Si deve ricordare, inoltre, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine all'efficacia probatoria dei verbali di accertamento, che per i fatti che l'ispettore attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale, incombe all'opponente di fornire la prova contraria mediante querela di falso, mentre in ordine alle altre circostanze di fatto che il verbalizzante abbia accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti le stesse non hanno alcun valore precostituito, neppure di presunzione semplice, per cui il materiale raccolto deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova ma senza trasferire sull'opponente l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti a lui contestati. Né tantomeno ha efficacia probatoria il verbale in ordine alle valutazioni svolte del verbalizzante, il cui convincimento non solo non costituisce alcuna prova, specie se privilegiata, ma rimane del tutto irrilevante nel processo instaurato ai fini di accertare la fondatezza della pretesa della pubblica amministrazione.

Quindi gli elementi di valutazione forniti dalle risultanze dell'accertamento ispettivo possono essere considerati anche prova sufficiente delle circostanze di fatto accertate sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari sia qualora il giudice, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento dell'effettiva sussistenza degli illeciti denunciati, tenendo infine presente che le dichiarazioni rese da terzi agli ispettori verbalizzanti possono assumere, nel processo, solo valore indiziario o di argomento di prova ai sensi dell'art. 116 c.2 c.p.c., come tali con valore probatorio non assimilabile alla prova testimoniale assunta in giudizio nel contraddittorio tra le parti.

Occorre, inoltre, precisare che costituisce onere della parte interessata, nella specie l'INGI, ente creditore ed attore in senso sostanziale, provare la sussistenza degli elementi che la disciplina codicistica prevista dall'art. 2094 c.c. e la costante elaborazione giurisprudenziale hanno individuato come essenziali o complementari ai fini della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, non costituendo la natura subordinata del rapporto oggetto di presunzione nemmeno iuris tantum.

In primis è fondamentale dimostrare il vincolo della subordinazione intesa come assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare dell'imprenditore, mediante l'inserzione organica, continuativa e sistematica nell'organizzazione tecnica, economica ed amministrativa dell'impresa di cui lo stesso diventi parte integrante, desumendolo, ove lo stesso risulti o si manifesti in modo notevolmente attenuato, da indici sussidiari privi di per sé di autonomo valore decisionale e valutabili come elementi indiziari valutabili nell'ambito di un apprezzamento globale quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa.

Se costituisce, inoltre, orientamento tradizionale consolidato quello secondo il quale per la qualificazione del rapporto occorre aver riguardo alla sua effettiva natura, al suo reale contenuto ed alle modalità di espletamento delle mansioni indipendentemente dal nomen iuris attribuito dalle parti in quanto il concreto modo di svolgimento del rapporto deve intendersi anche come comportamento concludente ai fini dell'interpretazione della comune volontà delle parti, è necessario comunque precisare che la rilevanza che

assume l'effettivo contenuto del rapporto non implica che la dichiarazione di volontà delle parti in ordine alla fissazione di tale contenuto o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione tra lavoro autonomo o subordinato debba essere omessa nell'interpretazione del contratto e che non debba tenersi conto del reciproco affidamento delle parti (cfr. Cass. sez. lav. n.4207/98 - n.4948/96).

In altri termini le dichiarazioni di volontà delle parti, pur non avendo valore assoluto in quanto debbono essere verificabili alla luce dell'effettivo contenuto del rapporto, debbono ritenersi comunque indicatore privilegiato quando la riconducibilità della fattispecie del caso concreto alla fattispecie tipica sia oggetto di controversia e l'assetto di interessi effettivamente posto in essere risulti compatibile con tale volontà, mentre è possibile affermare che lo schema formale dichiarato non corrisponde a quello voluto solo se nell'esecuzione del patto si determinino modalità di esecuzione oggettivamente incompatibili con lo schema formalmente dichiarato : la giurisprudenza, in tal senso, ha precisato che quando le parti nel regolare i reciproci rapporti abbiano escluso l'elemento della subordinazione non è possibile, specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno e l'altro tipo di rapporti, pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che in concreto tale elemento si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto (Cass. sez. lav. n. 10704/97 - n.8120/92).

Si deve precisare, sempre in linea generale, secondo la giurisprudenza della Cassazione che il rapporto di lavoro giornalistico può essere qualificato subordinato - pur non essendo agevole l'apprezzamento diretto della subordinazione, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'attività del giornalista - quando, in base alla valutazione globale degli elementi indiziali prospettati (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione, l'inserimento nell'organizzazione aziendale), risulti che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore, anche nell'intervallo fra una prestazione e l'altra, per evaderne richieste variabili e non sempre predeterminate e predeterminabili, eseguendone direttive ed istruzioni, e non quando prestazioni predeterminate siano singolarmente convenute, in base ad una successione di incarichi, ed eseguite in autonomia (Cass. n. 4338/2002 - n. 6893/04 - n. 18660/05).

La Cassazione, nel precisare, sempre in relazione all'attività giornalistica, gli estremi della subordinazione, ha infatti statuito che detto requisito - anche alla luce del contratto nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, che peraltro non altera la nozione di subordinazione desumibile dall'art. 2094 c.c. - va riconosciuta in presenza della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio, e del vincolo di dipendenza, e cioè in presenza dello svolgimento di un'attività non occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in maniera di essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; ha, altresì, statuito che il requisito della subordinazione non è, di contro, ravvisabile, in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti succeduti nel tempo, e cioè nel caso in cui siano convenute singole, ancorché continuative, prestazioni in una sorta di incarichi professionali (cfr. Cass. n. 1024/1996 - n.2166/1992 - n.13945/00 - 12252/03).

Ciò premesso, osserva il Giudice che la fondatezza della pretesa contributiva dell'INPGI discende dalla valutazione complessiva delle risultanze probatorie emergenti dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in giudizio, che hanno descritto la durata e le modalità del rapporto di lavoro intercorso tra l'opponente ed i giornalisti il cui rapporto è stato oggetto di accertamento.

Essendo incontestato che quest'ultimi siano giornalisti, professionisti o pubblicitari, e che i giornalisti con i quali sono intercorsi rapporti di lavoro formalmente aventi natura autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa hanno svolto attività giornalistica (essendo lo svolgimento di tale attività sostanzialmente contestata solo per i giornalisti Dolci e Busolin, dipendenti della Regione), sono emerse dalle dichiarazioni dei testi escussi (Meli - Ciampi - Pugliese - Meucci) le seguenti circostanze da ritenere rilevanti in riferimento alle posizioni dei giornalisti collaboratori:

svolgimento di attività di redazione di comunicati stampa su eventi istituzionali, redazione di articoli relativi all'attività regionale, organizzazione di conferenze stampa, giornali on line;

svolgimento dell'attività per sei giorni alla settimana sulla base di turni di 7 ore e 12 minuti predisposti settimanalmente dal dirigente dell'ufficio stampa e svolgimento dell'orario di lavoro tra le 7,45 - 8,00 e le 19,00 con obbligo di presenza quotidiana e con possibilità di lavorare anche di sabato e di recuperare l'orario svolto la settimana successiva;

inserimento nei turni di lavoro sia dei giornalisti assunti a tempo indeterminato che dei giornalisti collaboratori coordinati e continuativi;

dotazione di scrivania, computer, telefono e posta elettronica;
formulazione di direttive in ordine all'attività svolta da parte del direttore dell'ufficio stampa;
assegnazione di ogni addetto stampa a seguire l'attività di una commissione o di un altro organo istituzionale con intercambiabilità degli incarichi svolti.

In ordine alle posizioni dei giornalisti già dipendenti della Regione, B. e D., i testi escussi (Isetto) hanno dichiarato che la Dolci era la dirigente del settore editoria e periodici della Regione nonché direttore responsabile del mensile "La Regione Toscana", che si occupa delle attività istituzionali della Regione e che è testata giornalistica iscritta come tale presso il Tribunale di Firenze, nonché di altri periodici (cfr. verbale di accertamento); nel periodo oggetto di accertamento la Busolin si è occupata della ricerca delle notizie, della scelta degli argomenti da trattare, della realizzazione di interviste, dell'elaborazione di articoli, della formulazione di titoli, della selezione delle fotografie, del conferimento degli incarichi ai collaboratori e del loro coordinamento nonché della correzione di articoli e servizi; il D. quando lavorava presso il settore editoria e periodici, si occupava principalmente dell'elaborazione di articoli per la rivista "La Regione Toscana". Risulta dal verbale di accertamento, inoltre, e tale circostanza non è stata contestata probatoriamente dall'opponente, che dal 2003, a seguito del trasferimento presso il servizio comunicazione istituzionale il D. ha continuato a svolgere attività di redazione testi, essendogli stata attribuita della posizione organizzativa per la realizzazione di pubblicazioni periodiche e per la redazione di articoli e servizi giornalistici anche a supporto di iniziative di comunicazione. Ne discende che tali ultimi soggetti debbono ritenersi aver indubitabilmente svolto attività giornalistica, contrariamente a quanto eccepito dall'opponente secondo il quale, ai sensi della normativa di cui alla l.n. 150/00, può considerarsi attività giornalistica solo quella svolta dal personale addetto agli uffici stampa, competente per le funzioni informative e di relazione con i mass media.

Tali elementi inducono, inoltre, a ritenere sufficientemente provato quanto accertato dall'INPGI in sede ispettiva in ordine alla natura del rapporto di lavoro intercorso per l'intero periodo addebitato tra la società opponente ed i giornalisti sopra citati, anche considerando che i testi escussi in giudizio che hanno rilasciato dichiarazioni in sede ispettiva, hanno rilasciato dichiarazioni che non contrastano con quanto dichiarato in sede di giudizio in ordine alle modalità del rapporto, così come appena descritte.

E la non contraddittorietà e coerenza delle dichiarazioni rese in diversi momenti temporali consente di ritenerle dotate di attendibilità e di ritenere accertate con sufficiente certezza le modalità del rapporto intercorso, in assenza di prova in ordine a contrarie circostanze da cui inferire la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni rese in giudizio.

Ora, dalla valutazione complessiva delle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei testi escussi e dalla documentazione prodotta in atti, comprensiva dei contratti di collaborazione autonoma stipulati, si ritiene sia stata raggiunta la prova del vincolo di subordinazione nella prestazione lavorativa svolta dai giornalisti collaboratori nel periodo de quo.

Infatti dalle risultanze dell'istruttoria è possibile evincere un assoggettamento personale di tali giornalisti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro in maniera continuativa per l'intero periodo dedotto, essendo gli stessi organicamente e funzionalmente inseriti nell'organizzazione dell'ente opponente sulla base di turni e dovendosi ritenere provato che tra una prestazione e l'altra i giornalisti citati rimanessero a disposizione della convenuta in virtù di un obbligo contrattualmente assunto con quest'ultima (cfr. sul punto Cass. n. 19321/06 - n. 18860/05 - n. 833/01), mentre, al contrario, non è stata dedotta o provata la contemporanea sussistenza di eventuali ulteriori rapporti di lavoro con altre testate giornalistiche o televisive.

E' stato provato, inoltre, quanto dedotto in ricorso, e cioè che l'ente opponente impartisse direttive vincolanti sullo svolgimento delle mansioni assegnate, e cioè sull'attività giornalistica in sé considerata, ed esercitasse un controllo sull'operato dei collaboratori, pur assumendo tali caratteri aspetti ed intensità diversi in relazione alla particolarità dell'attività giornalistica svolta, nonché la continuità della prestazione secondo le modalità dedotte in ricorso.

Le circostanze dichiarate dai testi depongono, quindi, per la sussistenza di un vincolo di subordinazione tra le parti e soccorrono a tal fine gli indici sussidiari, privi di per sé di autonomo valore decisionale ma valutabili come elementi indiziari nell'ambito di un apprezzamento globale, quali il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'incidenza del rischio o l'oggetto della prestazione stessa: infatti è risultato dall'istruttoria compiuta un vincolo di orario fisso e predeterminato ed è stato provato che tra una prestazione e l'altra i giornalisti citati rimanessero costantemente a disposizione dell'asserito datore di lavoro, e quindi è stato provato l'obbligo della continuità della prestazione; è stata, poi, raggiunta la prova

circa l'erogazione di una retribuzione periodica ed in misura fissa mensile e che gli stessi giornalisti utilizzassero normalmente per la loro attività postazioni di lavoro messe a disposizione dal datore di lavoro.

Né rileva, in senso contrario e determinante, la circostanza che la teste Meucci abbia dichiarato che i giornalisti collaboratori coordinati e continuativi semplicemente comunicassero le loro assenze senza obbligo di giustificazione e che, in tal caso, venissero sostituiti da altri giornalisti collaboratori o assunti a tempo indeterminato, atteso che la comparazione di tale elemento con gli altri e più numerosi indici della subordinazione deve ritenersi far propendere la valutazione per la sussistenza di quest'ultima, anche considerando che tale dichiarazione conferma l'assoluta intercambiabilità della prestazione dei giornalisti collaboratori con quelli assunti a tempo indeterminato ed il loro pieno inserimento nell'organizzazione del lavoro da parte del datore di lavoro.

Deve, conclusivamente, ritenersi che l'istruttoria svolta abbia fornito elementi per ritenere che il rapporto si sia svolto in modo difforme da quanto previsto nei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati inter partes e che, sulla base delle previsioni contrattuali e delle concrete modalità di esecuzione del contratto stesso, l'attività svolta dai giornalisti citati sia ben inquadrabile nell'ambito della subordinazione e che quindi, le concrete modalità di svolgimento del rapporto lavorativo con riferimento non solo al criterio della subordinazione ma anche (data la rilevata natura intellettuale delle prestazioni) a quelli sussidiari della quotidianità della prestazione svolta, dell'orario osservato, dell'inserimento nell'organizzazione aziendale, della misura e periodicità della retribuzione percepita, depongono per il riconoscimento della natura subordinata dell'intercorso rapporto tra i giornalisti citati e la società opponente a prescindere dal nomen iuris attribuito alle parti al medesimo rapporto, formalmente configurato, nei contratti stipulati, come autonomo e con il quale le modalità accertate si pongono in contrasto.

Ciò considerato in punto di fatto, occorre altresì considerare, in punto di diritto, che la tesi attorea relativa all'inapplicabilità nella fattispecie della normativa di cui all'art. 38 della l.n. 416/81 in quanto destinata ai dipendenti delle aziende private e, invece, all'applicabilità dell'art. 17 del d.lgs. n. 503/92, che renderebbe obbligatoria l'iscrizione all'INPGI non per tutti i giornalisti dipendenti ma solo per quelli al cui rapporto si applica il CCNL giornalistico, non può essere accolta.

Infatti, come osservato dall'INPGI, la legge n. 150/00, recepita dalla Regione Toscana con la legge regionale n. 22/02, ha previsto che le amministrazioni pubbliche possano dotarsi di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa, dotato di autonomia organizzativa e per il cui personale, che deve avere lo status di giornalista iscritto all'albo, opera una contrattazione collettiva diversa e separata da quella degli altri dipendenti della pubblica amministrazione.

Inoltre l'art. 76 c.1 della l.n. 388/00, novellando l'art. 38 della l.n. 416/81, ha esteso l'ambito dell'assicurazione INPGI ai giornalisti pubblicisti a decorrere dall'1/01/01 ed ha ritenuto determinante per la costituzione del rapporto assicurativo presso tale ente, la natura giornalistica del rapporto di lavoro subordinato e non anche, o non più solo, l'applicazione del contratto collettivo di lavoro giornalistico, come precedentemente previsto dall'art. 17 del d.lgs. n. 503/92, che stabiliva l'obbligo di assicurazione presso l'INPGI dei giornalisti professionisti e dei praticanti giornalisti iscritti nei rispettivi albi i cui rapporti di lavoro fossero regolati dal CCNG.

E' quindi condivisibile l'assunto dell'INPGI, sulla scorta della circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 80907 del 24/09/03 (la quale peraltro non può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice ordinario, non costituendo atto o provvedimento amministrativo oggetto di cognizione da parte del medesimo giudice), secondo il quale l'obbligo di assicurazione presso l'INPGI sussiste anche per i giornalisti iscritti assunti alle dipendenze della pubblica amministrazione, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, con affidamento di incarico di natura giornalistica ovvero che svolgano attività di lavoro riconducibile alla professione giornalistica, a prescindere dalla contrattazione collettiva cui gli stessi sono sottoposti.

D'altra parte anche la Cassazione ha recentemente affermato che nessun rilievo ha la natura pubblica o privata del datore di lavoro atteso che, affinché sorga l'obbligo contributivo nei confronti dell'INPGI, è sufficiente l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto in possesso dello status di giornalista professionista, pubblicista o praticante (Cass. n. 16147/07).

Dalle superiori considerazioni discende il rigetto dell'opposizione proposta e l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opposto INPGI al fine di ottenere una pronuncia di condanna al pagamento delle somme accertate come dovute, atteso che il giudizio instaurato ha ad oggetto solo l'accertamento negativo della pretesa dell'ente previdenziale.

In ordine alla quantificazione delle somme dovute l'opponente non ha formulato alcuna sostanziale ed analitica contestazione alla quantificazione operata dall'ente creditore, la quale, quindi, può essere posta a base di una pronuncia di condanna specifica, avendo già rilevata l'infondatezza dell'eccezione sollevata circa l'abolizione delle sanzioni amministrative in materia di violazioni contributive ai sensi della L.n. 388/00, non applicabile nella fattispecie ed avendo l'istituto precisato che le sanzioni civili irrogate sono state calcolate in applicazione delle delibere INPGI n. 86/01 e n. 23/06 prodotte in atti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P Q M

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa:


dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero convenuto e compensa le spese di lite tra le parti. Rigetta il ricorso proposto e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'INPGI, condanna la Regione Toscana al pagamento della complessiva somma di euro 668.386,00 per i titoli di cui al verbale di accertamento opposto, oltre ulteriori sanzioni civili ed interessi legali alle condizioni di legge dalla maturazione al soddisfo.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente INPGI e liquidate, previa compensazione per il 25%, in complessivi euro 8362,00, di cui euro 5435,00 per onorari, euro 1998,00 per diritti e 12,5% per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, 9/12/08

IL GIUDICE

Luca Redavid



IL CANCELLIERE B 3

Grazia Bentivenga



Depositato in Cancelleria
il 3 GE. 2009
ogni



ILLIE
Bentivenga